


Motivi della decisione

— OMISSIS —

1. I ricorsi proposti avverso la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti, come dispone l'art. 335 c. p. c.



8

2. Conviene anzitutto procedere all'esame del ricorso principale, il cui primo motivo (genericamente intitolato "Violazione e falsa applicazione di diritto") contiene diversi profili di doglianza.

2.1. I ricorrenti, anzitutto, contestano che la procura rilasciata ai propri legali dalla creditrice sig.ra G. per agire in via monitoria nei confronti della debitrice G. non implicasse anche la possibilità di chiedere il fallimento di quest'ultima, posto che il mandato professionale comporta sempre l'attribuzione del potere di scegliere, in relazione agli sviluppi della causa, la condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del cliente. L'istanza di fallimento - sostengono ancora i ricorrenti - appariva d'altronde giustificata dal fatto che, al decreto ingiuntivo emesso nei confronti della medesima G., aveva fatto seguito un pignoramento negativo e che la società risultava irreperibile.

Insistono poi i ricorrenti nel sottolineare che ad essi non compete la qualifica di "creditore istante", richiamata dal terzo comma dell'allora vigente art. 21 l. fall., e sottolineano come, in presenza di una dichiarazione di fallimento erroneamente pronunciata dal tribunale, non sia consentito addossarne la

responsabilità a chi quel provvedimento si è limitato a richiedere, tanto meno per colpa grave.

2.2. Anche il secondo motivo del ricorso principale, in cui si fa questione di vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, attiene a questioni diverse.

Dopo aver richiamato le ragioni per le quali, a loro parere, l'istanza di fallimento appariva pienamente giustificata alla luce del comportamento tenuto dalla G[REDACTED], i ricorrenti lamentano che la corte d'appello non abbia tenuto conto del fatto che la sig.ra G[REDACTED] non avesse tempestivamente informato i propri legali dell'avvenuto pagamento del credito. Ne deducono che avrebbe dovuto essere accolta la domanda di manleva da loro proposta nei confronti della medesima sig.ra G[REDACTED]

Sostengono, poi, di aver sollevato eccezioni di nullità della citazione, a norma degli artt. 163 e 164 c.p.c., del tutto ignorate dalla corte torinese; e censurano l'impugnata sentenza anche per avere proceduto all'individuazione ed alla liquidazione equitativa del danno senza adeguata motivazione.

Si dolgono, infine, del mancato addebito alla compagnia di assicurazione dell'onere delle spese processuali da essi sostenute per resistere alla pretesa dell'attore e della compensazione delle spese

legali afferenti al loro rapporto con la stessa assicuratrice.

3. Il primo motivo del ricorso è, per alcuni aspetti, inammissibile, per altri infondato (anche se - come si vedrà - occorre rettificare in punto di diritto la motivazione dell'impugnata sentenza).

3.1. Inammissibili sono le censure concernenti la portata della procura alle liti rilasciata dalla sig.ra ~~C. C.~~ ai propri legali ed in base alla quale costoro hanno proposto l'istanza di fallimento di cui si tratta.


Una tal questione presuppone, con ogni evidenza, un accertamento di fatto in ordine al contenuto effettivo ed ai limiti dell'anzidetta procura, il cui tenore non è però riportato in ricorso (come il principio di autosufficienza del ricorso medesimo avrebbe invece imposto di fare). Non potendo il giudice di legittimità svolgere egli stesso accertamenti di fatto, né quindi apprezzare i documenti di causa in modo diverso dal giudice di merito, cui tale compito appartiene, le considerazioni svolte a questo riguardo dai ricorrenti non possono esser prese in considerazione.

3.2. Non sono fondate le doglianze secondo cui non avrebbe potuto essere addebitata alcuna responsabilità

ai difensori, non essendo essi parte del procedimento giudiziario instaurato con l'istanza di fallimento.

La responsabilità che può derivare da una dichiarazione di fallimento pronunciata in difetto delle condizioni di legge - responsabilità che, all'epoca dei fatti di causa, trovava la propria specifica disciplina nell'allora vigente art. 21 l. fall. - costituisce un'attuazione, nel particolare settore delle procedure concorsuali, delle regole dettate in via generale dall'art. 96 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. 21 febbraio 2007, n. 4096; Cass. 15 giugno 1999, n. 5934; e Cass. 4 settembre 1998, n. 8781).

Risultano pertanto applicabili alla fattispecie in esame i principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di questa corte in ordine alla responsabilità aggravata contemplata dal citato art. 96, ed in particolare quello per il quale siffatta responsabilità, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del medesimo art. 96, senza che possa configurarsi un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (Cass. 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 12- gennaio



1999, n. 253; Cass., sez. un., 6 febbraio 1984, n. 874; e Cass. 18 gennaio 1983, n. 477).

Deve quindi essere rettificata l'affermazione della corte d'appello, nella parte in cui ha inteso prescindere dalla speciale disposizione dettata in materia dallo (allora vigente) terzo comma dell'art. 21 l. fall. ed ha reputato di poter decidere la controversia come se questa avesse ad oggetto una pretesa risarcitoria genericamente riconducibile alla previsione dell'art. 2043 c.c.

Ciò premesso, va richiamato anche il principio enunciato dalle sezioni unite nella sentenza 10 maggio 2006, n. 10706, in forza del quale, in caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nell'ipotesi di procura ad litem rilasciata per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità: donde consegue l'ammissibilità della sua condanna a pagare le spese del giudizio. Tale principio, che è coerente con la previsione del primo comma dell'art. 1711 c.c., secondo cui l'atto che

esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, non può non trovare applicazione anche con riguardo alla responsabilità aggravata, contemplata dal citato art. 96, atteso altresì il carattere accessorio della relativa disciplina rispetto a quello delle spese processuali.

Come, dunque, è a carico del difensore privo di procura che deve esser pronunciata la condanna al pagamento delle spese sostenute dalla controparte nel processo che detto difensore abbia intrapreso senza averne il potere, così anche l'eventuale condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, ove ne ricorrano gli estremi, in un simile caso va pronunciata nei confronti del difensore.

3.3. Giova ancora aggiungere che, ai fini dell'accertamento della responsabilità processuale aggravata in sede di fallimento, va distinta l'ipotesi in cui la revoca della dichiarazione consegua all'inesistenza del credito fatto valere dall'istante, da quelle dipendenti dalla mancanza di alcuno dei presupposti (processuali o sostanziali) necessari per la dichiarazione stessa: perché, nella prima ipotesi, è sufficiente a far sorgere la responsabilità l'aver agito senza la normale prudenza nel richiedere la dichiarazione di fallimento, mentre nelle seconde si richiede una condotta dolosa o gravemente colposa

(Cass. 15 giugno 1999, n. 5934; e Cass. 4 settembre 1998, n. 8781).

Ma la questione se sussistessero o meno, nella specie, elementi tali da rendere ragionevole la proposizione dell'istanza di fallimento della quale si discute - al pari di quella del grado di colpa in cui i ricorrenti versavano - si risolve in una valutazione di merito, con riguardo alla quale non rientra nei poteri di questa corte rovesciare la motivata valutazione del giudice d'appello.

4. Anche molti dei profili di censura contenuti nel secondo motivo di ricorso sono parzialmente inammissibili e parzialmente infondati.

4.1. La doglianza concernente il mancato esame di un'asserita eccezione di nullità dell'atto di citazione è inammissibile, in quanto nel ricorso non è indicato in quale precedente difesa tale eccezione sarebbe stata formulata nel corso del giudizio di merito, né le ragioni specificamente poste a fondamento dell'eccezione stessa: onde non è neppure possibile in questa sede vagliare la rilevanza e la decisività della proposta censura.

Del pari inammissibili, perché non decisive né comunque volte ad evidenziare un qualche vizio logico della motivazione, quanto piuttosto a sollecitare una non consentita rivisitazione del giudizio di merito,

sono le considerazioni svolte nel ricorso per sostenere la ragionevolezza dell'iniziativa assunta con l'istanza di fallimento di cui si discute, pur se in difetto di idonea procura alle liti.

4.2. Manifestamente privo di fondamento è l'assunto che pretende di ravvisare un vizio di motivazione della sentenza impugnata perché non avrebbe tenuto adeguato conto del fatto che la sig.ra ~~Giurato~~ non aveva tempestivamente informato i propri difensori dell'avvenuta riscossione del credito: il che implicherebbe un concorso di colpa della medesima sig.ra Giurato nell'illegittima dichiarazione di fallimento della società debitrice.

La prospettata questione è, invero, del tutto irrilevante. Ove pure il descritto comportamento della sig.ra Giurato corrisponda a realtà, esso non inciderebbe in alcun modo sulle ragioni della responsabilità dei legali, i quali evidentemente, in assenza d'informazioni da parte della cliente che li aveva incaricati solo di procedere alla riscossione del credito in via monitoria, a maggior ragione avrebbero dovuto astenersi dall'assumere ulteriori iniziative, estranee al mandato ricevuto.

4.3. Appare invece fondata la doglianza avente ad oggetto l'insufficienza della motivazione in tema di




16

accertamento dell'esistenza del danno risarcibile e di sua liquidazione.

La corte d'appello, come detto, ha proceduto ad una liquidazione equitativa del pregiudizio sofferto dalla società ~~GE...~~ in conseguenza della non dovuta dichiarazione di fallimento. Non si è tuttavia data carico di identificare il tipo di pregiudizio ravvisato, né di indicarne specificamente gli elementi costitutivi, limitandosi ad affermare - ma ad altro proposito e soltanto incidentalmente - che l'illegittimo comportamento dei convenuti aveva "concorso a causare quanto meno dei danni all'immagine della s.r.l. ~~GE...~~".

Una simile espressione non consente di considerare assolto l'onere del giudice di merito di motivare come, in base alle risultanze di causa, egli abbia ravvisato l'esistenza del danno da liquidare, e lascia incerti financo sulla natura di tale danno (se, cioè, siano stati ravvisati e liquidati solo danni all'immagine, o anche di altro tipo, e quale).

Ma, anche a voler ammettere che la corte territoriale abbia inteso accertare e liquidare esclusivamente il danno all'immagine della società, difetta nell'impugnata sentenza qualsiasi indicazione che permetta di stabilire in base a quali elementi quell'accertamento è avvenuto. Se è vero, infatti, che




in via generale un pregiudizio all'immagine di una società commerciale può ritenersi naturalmente insito nella dichiarazione di fallimento della società medesima, è nondimeno evidente che la portata in concreto di un siffatto evento è ben diversa a seconda della situazione in cui la società effettivamente si trova, del campo in cui opera, della durata del periodo in cui ha dovuto sopportare il marchio negativo del fallimento e di molteplici altri possibili varianti legate alla sua specificità. Ne consegue che lo stesso danno all'immagine non può essere soltanto genericamente postulato, se non altro perché la sua quantificazione richiede sia fornita la prova degli elementi di fatto sopra esemplificativamente indicati, tanto più in una situazione nella quale i ricorrenti riferiscono di avere eccepito e documentato (mediante la produzione di certificati della camera di commercio) la mancanza di ogni effettiva operatività della società la cui immagine si assume essere stata danneggiata.

Non è ovviamente escluso che, in casi del genere, il giudice possa procedere a liquidare il danno con valutazione equitativa, come prevede l'art. 1226 c.c. (richiamato dal primo comma del successivo art. 2056, e sicuramente applicabile anche nello specifico settore della responsabilità processuale aggravata).

Ma, per poterlo fare, è indispensabile che egli dia conto delle ragioni per le quali non è stato possibile l'accertamento puntuale del pregiudizio subito dalla parte e che, comunque, la parte stessa fornisca tutti gli elementi indispensabili ad offrire parametri plausibili di quantificazione, non essendo altrimenti ammissibile che il potere discrezionale del giudice sia adoperato per surrogare la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (si vadano, a tal proposito, tra le altre, Cass. 15 febbraio 2008, n. 3794; e Cass. 12 aprile 2006, n. 8615).

Nel caso di specie, viceversa, la corte torinese non fornisce indicazione alcuna circa gli elementi di prova del danno e circa possibili parametri di liquidazione del medesimo, limitandosi - come detto - a postulare l'esistenza di un danno alla società per poi apoditticamente quantificarlo in via equitativa. Donde il vizio di motivazione sul punto - la cui decisività è incontestabile - al quale deve necessariamente far seguito la cassazione dell'impugnata sentenza, con assorbimento degli ulteriori profili di censura dedotti nel ricorso principale in ordine al regime delle spese processuali.

5. Passando ora all'esame del ricorso incidentale proposto dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ nell'interesse della



~~gestal.~~, va premesso che solo il secondo dei due motivi dei quali esso si compone - inerente anch'esso all'identificazione ed alla prova del danno risarcibile - risulta totalmente assorbito dal parziale accoglimento del ricorso principale e dalla conseguente necessità di una nuova valutazione di merito in argomento.

Conserva invece attualità il primo motivo del ricorso, nel quale ci si duole dell'affermata corresponsabilità della stessa società ~~gestal.~~ nella causazione dell'evento lesivo; corresponsabilità che, a dire del ricorrente incidentale, avrebbe dovuto invece essere esclusa, o comunque non arbitrariamente quantificata nella misura del 50%. Non dalla mancata pubblicità del mutamento della sede sociale della GESTAL., o dal mancato espletamento di attività difensiva nella fase prefallimentare, sarebbe infatti dipeso il danno, bensì dal fatto, del tutto indipendente, che i legali della sig.ra Giurato avevano preso un'incauta iniziativa non rientrante nei limiti del loro mandato.

6. La riferita censura è infondata.

Il ricorrente incidentale trascura che il danno asseritamente subito dalla GESTAL è dipeso unicamente dalla dichiarazione di fallimento. Se quindi è vero che, in mancanza dell'iniziativa degli avvocati

e , a quella dichiarazione non si sarebbe verosimilmente mai pervenuti, è vero del pari che, ponendosi in condizione di essere reperibile ed espletando l'attività difensiva che sarebbe naturale attendersi da parte di chi veda altri chiedere il proprio fallimento senza adeguata ragione, la società avrebbe potuto evitare l'esito pregiudizievole che si è invece determinato.

Quanto poi alla misura dell'accertato concorso di colpa, trattasi di una valutazione di merito che, per sua stessa natura, non può essere ancorata a parametri predeterminati ed oggettivi; né il ricorrente enuncia (al di là delle non condivisibili osservazioni sul nesso di causalità già prima richiamate) le ragioni per le quali la percentuale di concorso avrebbe dovuto essere determinata altrimenti.

7. Il ricorso incidentale proposto dalla Assicurazioni è stato espressamente subordinato al mancato accoglimento del ricorso principale. L'esito di questo determina perciò l'assorbimento di detto ricorso incidentale.

8. Discende da quanto fin qui detto che l'impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione al profilo di censura accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa

composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La corte:


- a) riunisce i ricorsi;
- b) rigetta il 1° motivo del ricorso principale (ricorso n°14667/04);
- c) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il 2° motivo del medesimo ricorso;
- d) rigetta il 1° motivo del ricorso incidentale proposto dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~, quale legale rappresentante della ~~XXXXXX~~ s.r.l. (ricorso n°16433/04);
- e) dichiara assorbiti i profili di censura non esaminati del ricorso principale, il 2° motivo del già richiamato ricorso incidentale, nonché il ricorso incidentale proposto dalla Assicurazioni ~~XXXXXXXXXX~~ s.p.a. (ricorso n°17735/04);
- f) cassa l'impugnata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 6 novembre 2008.


l'estensore
(Renato Rordorf)



Il presidente
(Corrado Carnevale)



IL CANCELLIERE
Daniela Colapinto



Depositato in Cancelleria
il 26 NOV. 2008
IL CANCELLIERE
Daniela Colapinto